

Bozza

D.P.C.M.....

Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'*articolo*.....

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

Visto il *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

Visto l'articolo 4 bis del *decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86*, convertito con modificazioni con *legge 9 agosto 2018, n. 97*;

Vista la *legge 14 gennaio 1994, n. 20* e, in particolare, l'articolo 3;

Visto l'*articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 2018 n. 109* convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 novembre 2018, n. 130, che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

Visto l'*articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214* e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti;

Visto l'*articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284*, concernente il «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» come modificato dall'*articolo 12, commi 83 e 84, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, secondo il quale il Comitato centrale è composto, tra l'altro, da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'*articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211*, concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212*, recante il «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204*, recante «Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici», come modificato dal succitato *decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2008*;

~~Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, la Tabella 5, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;~~

Visti i decreti attuativi della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016;

Visto il *decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191*, recante «Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario»;

Visto il *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165*, recante «Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE»;

Vista la *legge 6 novembre 2012, n. 190*, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Visto il *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il *decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194*, con il quale sono state attribuite ai Dipartimenti le competenze gestionali ex *lege* 21 dicembre 2001, n. 442;

Vista la proposta formulata, d'ordine del Ministro, dal Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n.del e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la riorganizzazione del predetto dicastero, in attuazione dell'articolo.....;

Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative con nota n.dele nella riunione convocata per il.....;

Preso atto, inoltre, che a seguito dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare a seguito del trasferimento alla stessa dei compiti e delle funzioni di cui ai commi da 4, 4-bis e 4-quater dell'articolo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97 si rende necessaria una riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con:

i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla normativa di settore vigente;

i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Capo I

Organizzazione del Ministero

Art. 1. Funzioni del Ministero

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130 e dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 165.

2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero».

Art. 2. Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in tre Dipartimenti, come di seguito indicati:

- a) Dipartimento per lo sviluppo delle costruzioni edili e idriche, le risorse umane, strumentali e informatiche;
- b) Dipartimento per le infrastrutture viarie a rete;
- c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

2. I Dipartimenti di cui al precedente comma 1, si articolano in complessive 15 Direzioni generali, di cui al Capo III, ed assicurano l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai Dipartimenti, ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999* e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

3. Sono organi decentrati del Ministero sette Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture a rete.

4. Sono, altresì, articolazioni periferiche del Ministero quattro Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui al successivo articolo 12 sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*.

6. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e gli Organismi e le Istituzioni di cui al Capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi speciali.

7. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*.

Art. 3. Conferenza permanente

1. E' istituita la conferenza permanente del Ministero, di seguito denominata «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive

diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

2. La Conferenza è composta dal Capo di Gabinetto e dai Capi dei Dipartimenti.

3. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni.

4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici partecipano alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle capitanerie di porto e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

5. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della Conferenza, è assicurato dalla Direzione generale del personale e degli affari generali.

Capo II

Dipartimenti

Art. 4. Competenze dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'*articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:

a) Dipartimento per lo sviluppo delle costruzioni edili e idriche, le risorse umane, strumentali e informatiche:

coordinamento amministrativo e contabile; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento a: progettazione delle costruzioni civili; realizzazione di programmi speciali; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; repressione dell'abusivismo; dighe, opere di derivazione e le costruzioni idriche ed elettriche; pianificazione e programmazione di interventi nel settore idrico; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; monitoraggio delle costruzioni, anche per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; sviluppo della progettazione e pianificazione di interventi edilizi; supporto alle amministrazioni pubbliche per la progettazione

di manutenzione di edifici pubblici; grandi eventi; politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443; trasformazione digitale; sicurezza informatica; informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero; Osservatorio per le Smart Road ed i veicoli connessi e a guida automatica – art. 20 DM 70/2018; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici;

b) Dipartimento per le infrastrutture viarie a rete:

identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; programmi di riqualificazione urbana; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; vigilanza sulle concessionarie autostradali; trasporto su ferrovia; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilità ferroviaria; vigilanza su ANSFISA e sulle società partecipate o controllate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti; procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443.

c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione:

programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità; autotrasporto di persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; sicurezza della circolazione stradale e relativa comunicazione istituzionale; info-mobilità e sistemi di trasporto intelligenti; conduzione della Centrale operativa del CCISS, attiva h24 365/365, per l'erogazione dei servizi di infomobilità; gestione applicativa e supporto allo sviluppo del sistema informativo motorizzazione di concerto con la competente Direzione generale sistemi informativi; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorità portuali e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443.

2. Ai sensi dell'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999*, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.

Capo III

Articolazione dei Dipartimenti

Art. 5. Dipartimento per lo sviluppo delle costruzioni civili ed idriche, le risorse umane e strumentali e i sistemi informativi

1. Dipartimento per lo sviluppo delle costruzioni edili e idriche, le risorse umane, strumentali e informatiche è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

- a) Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali;
- b) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;
- c) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;
- d) Direzione generale del personale e degli affari generali;
- e) Direzione generale per le dighe, le opere di derivazione e le costruzioni idriche ed elettriche.

2. La Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di Polizia nonché dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
- d) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;
- e) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;
- f) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
- g) politiche sostenibili nel campo dell'edilizia, riguardanti l'efficientamento energetico, l'eliminazione di barriere architettoniche e il contenimento dei consumi idrici e di suolo
- h) attività per la salvaguardia di Venezia.
- i) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443;
- m) disciplina delle locazioni;

- n) iniziative e controlli in materia di accesso all'abitazione;
- o) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;
- p) supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
- q) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
- r) osservatorio nazionale della condizione abitativa;
- s) sviluppo ed efficientamento (anche energetico) della progettazione e degli investimenti pubblici per le opere pubbliche di competenza statale;
- t) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per la progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica e carceraria, da attuarsi attraverso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
- u) predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici ed opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività, da attuarsi attraverso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

3. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;
- b) rapporti con l'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- d) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;
- e) supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad Amministrazioni ed Enti;
- f) predisposizione degli schemi tipo dei contratti e dei capitolati;
- g) attività di studio finalizzata al recepimento e alla predisposizione di direttive comunitarie in materia di contratti pubblici;
- i) supporto all'attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- e) gestione applicativa del sito informatico;

4. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) gestione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP);
- b) gestione e sviluppo dei sistemi informativi, compreso il concerto relativo alle attività della Direzione Generale per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
- c) coordinamento e sviluppo integrato di applicativi, dati e servizi web;

- d) gestione della sicurezza dei sistemi informativi;
- e) trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi, monitoraggio;
- f) coordinamento, gestione e sviluppo integrato dei siti web del Ministero e dei portali non specialistici per la comunicazione istituzionale;
- g) supporto informatico ai dipartimenti e agli altri organi del Ministero;
- h) funzioni di Ufficio di Statistica del Ministero - ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989* istitutivo del Sistema Statistico Nazionale - e di Autorità Statistica Nazionale nell'ambito del Sistema Statistico Europeo (Reg (CE) n. 223/2009);
- i) coordinamento e diffusione dell'attività statistica del Ministero;
- j) gestione di Direttive e di Regolamenti comunitari in materia di statistiche di settore;
- k) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore;
- l) redazione e diffusione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- m) data science e big data;
- n) redazione internet, trasparenza e comunicazione istituzionale;
- o) Osservatorio per le Smart Road ed i veicoli connessi e a guida automatica - art. 20 DM 70/2018.

5. La Direzione generale del personale e degli affari generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio;
- b) politiche per il personale, per il benessere organizzativo, le pari opportunità e l'anti-mobbing;
- c) relazioni sindacali;
- d) ufficio relazioni con il pubblico e biblioteca;
- e) trattamento giuridico del personale e ufficio contratti;
- f) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
- g) anagrafe delle prestazioni;
- h) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
- i) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'*articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni;
- l) trattamento economico e pensionistico del personale;
- m) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;
- n) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
- o) servizio ispettivo in materia di personale;
- p) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso;
- q) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche;
- r) gestione servizi comuni e servizi tecnici;
- s) supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
- t) acquisizione di beni e servizi, economato;
- u) ufficio cassa;
- v) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza;

z) gestione applicativa delle banche dati per la gestione del personale.

6. La Direzione generale per le dighe, le opere di derivazione e le costruzioni idriche ed elettriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) programmazione degli investimenti per l'incremento della sicurezza delle dighe e loro derivazioni e per il contrasto ai fenomeni alluvionali e di siccità;

b) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e manutenzione delle "grandi dighe" (ex legge 584 del 1994), ivi comprese quelle trasferite alle Province autonome di Trento e Bolzano (ex art. 5 DPR n. 381 del 1974);

c) vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle "grandi dighe" in esercizio, fin dagli invasi sperimentali, e adozione dei provvedimenti previsti dalle norme di settore;

d) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione all'utilizzazione, nonché vigilanza sulla costruzione e manutenzione e sulle operazioni di controllo che i gestori e concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;

e) approvazione tecnica delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle "grandi dighe" e parere tecnico sui progetti di gestione degli invasi;

f) attività concernenti l'emanazione della normativa tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe e opere di derivazione;

g) attività concernenti l'emanazione della normativa tecnica in materia di infrastrutture elettriche;

h) supporto agli organi di Protezione civile in materia di dighe e opere di derivazione, compresi i piani di laminazione;

i) supporto nell'ambito dei rapporti con le Autorità di Bacino Distrettuale e altre Amministrazioni nelle materie di competenza;

l) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del sistema informativo relativo alle grandi dighe e alle opere di derivazione in coordinamento con la Direzione Generale SIS;

m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ex lege 21 dicembre 2001, n. 443;

n) accordi di Programma Quadro nel settore idrico, nell'ambito della programmazione negoziata;

o) studi e ricerche nelle materie di competenza.

7. La Direzione generale del personale e degli affari generali opera al servizio dei tre Dipartimenti.

8. Nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo delle costruzioni civili ed idriche, le risorse umane e strumentali e i sistemi informativi opera **l'Ufficio di coordinamento amministrativo e contabile** che, sotto la direzione del Capo dipartimento, individua a coordina le coperture finanziarie; supporta le

direzioni generali, anche attraverso il rilascio di pareri. All'ufficio in questione è preposto un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, *del decreto legislativo n. 165 del 2001*, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero.

9. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali del Dipartimento per lo sviluppo delle costruzioni civili ed idriche, le risorse umane e strumentali e i sistemi informativi sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 3, del presente regolamento.

Art. 6 - Dipartimento per le infrastrutture viarie a rete.

1. Il Dipartimento per le infrastrutture viarie a rete è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

- a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali;
- b) Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali e per la vigilanza sulle concessioni autostradali;
- c) Direzione generale per il trasporto, le infrastrutture ferroviarie,
- d) Direzione generale per la vigilanza su ANSFISA e sulle società partecipate o controllate del Ministero.

2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali, d'intesa con le competenti strutture Dipartimentali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e raccordo con i Ministeri e le Regioni;
- b) pianificazione dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale;
- c) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi prioritari in raccordo con la Struttura Tecnica di Missione;
- d) gestione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (P.N.I.R.E.);
- e) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;
- f) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) in coordinamento con la Direzione Generale SIS;
- g) pianificazione, coordinamento e monitoraggio dello sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali;
- h) piani e programmi di sviluppo e assetto del territorio in ambito urbano e nelle aree interne;

i) fondi strutturali comunitari e gestione programmi comunitari di competenza;

l) sistema delle città e politiche urbane;

m) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere.

n) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;

o) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;

p) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

q) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443;

3. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali e per la vigilanza sulle concessioni autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) funzione di concedente, indirizzo e vigilanza amministrativo-contabile della rete stradale e autostradale e programmazione della rete Anas S.p.a.;

b) predisposizione contratto di programma con ANAS s.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;

c) attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS s.p.a. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;

d) attività di predisposizione, gestione e monitoraggio degli atti convenzionali con Anas S.p.a ed Enti territoriali e società miste, anche ai fini dell'approvazione delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economici-finanziari;

e) predisposizione dei bandi di gara, convenzioni e piani economici-finanziari per l'affidamento di nuove concessioni a pedaggio e i rinnovi delle concessioni scadute;

f) vigilanza sulle modalità di affidamento, sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture prioritarie;

g) sviluppo delle relazioni ed accordi internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario, compresa la partecipazione ai negoziati per la elaborazione della normativa europea di settore e il recepimento di direttive europee;

h) approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

i) rapporti con il CIPE per le materie di competenza;

l) gestione delle procedure con la Commissione europea;

m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, ferme restando le funzioni dell'ANSFISA;

- n) sviluppo delle attività concernenti le politiche europee in materia di infrastrutture stradali sostenibili e per i carburanti alternativi;
- o) attuazione delle leggi di finanziamento relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
- p) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;
- q) controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei Concessionari autostradali;
- r) analisi degli investimenti e dell'esecuzione dei medesimi;
- s) analisi dei piani tariffari e predisposizione della proposta annuale di adeguamento tariffario;
- t) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale;
- u) valutazione sull'ammissibilità dei costi e degli investimenti effettuati per il calcolo degli adeguamenti tariffari annuali;
- v) monitoraggio della gestione economica e finanziaria dei concessionari e dei parametri di solidità patrimoniale e verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inserite nei piani economici finanziari ;
- z) predisposizione degli atti per l'aggiornamento e/o la revisione del Piano Economico Finanziario allegato alle convenzioni;
- aa) analisi degli aspetti giuridico/amministrativo con predisposizione di pareri, provvedimenti e direttive interne alla Direzione e verso le Società Concessionarie, escluse le disposizioni di natura tecnica che sono rimesse alla competenza di ANSFISA;
- bb) emissione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari autostradali;
- cc) vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico autostradale;
- dd) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443;

4. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) supporto all'esercizio dei poteri dell'azionista delle Ferrovie dello Stato;
- b) atto di concessione e relativa vigilanza;
- c) contratti di programma con gestore della rete ferroviaria nazionale (RFI Spa) e vigilanza sulla sua attuazione, piani di investimento ed analisi economiche relativi alle infrastrutture di settore;
- d) programmazione degli interventi di settore e relative procedure approvative, d'intesa con la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
- e) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore e delle infrastrutture strategiche (PIS) di settore e dei programmi di messa in sicurezza;

f) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;

g) licenze, canoni per quanto di competenza, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;

h) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica, riferita all'esercizio e all'infrastruttura;

i) organismi di certificazione di settore notificati;

l) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

m) partecipazione a gruppi di lavoro internazionali, sentita ANSFISA per le parti di competenza.

n) dismissione linee ferroviarie;

o) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;

p) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443;

5. Direzione generale per la vigilanza su ANSFISA e sulle società partecipate o controllate del Ministero

a) attività istruttoria e di supporto al Ministro per l'attività di indirizzo e vigilanza su ANSFISA ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109;

b) acquisizione di informazioni e monitoraggio sull'assetto organizzativo e sui fattori gestionali interni all'ANSFISA e alle società partecipate o controllate;

c) formulazione di proposte e esecuzione di approfondimenti tematici;

d) istruttorie, studi e pareri sulle funzioni istituzionali dell'ANSFISA e delle società partecipate o controllate, fornendo, altresì, gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;

e) analisi dei bilanci di ANSFISA e delle società partecipate o controllate;

f) funzioni per l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle società partecipate o controllate.

6. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture viarie a rete sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 3, del presente regolamento.

Art. 7. Dipartimento per i trasporti e la navigazione

1. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

a) Direzione generale per la motorizzazione e la sicurezza stradale;

b) Direzione generale per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

- c) Direzione generale per il trasporto stradale di persone e cose e per la logistica e l'intermodalità;
- d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale e la mobilità pubblica sostenibile e per la regolazione del trasporto ferroviario;
- e) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
- f) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.

2. La Direzione generale per la motorizzazione e la sicurezza stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;
- b) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;
- c) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
- d) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- e) normativa di settore nazionale ed internazionale armonizzata con la legislazione comunitaria;
- f) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio;
- i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
- j) relazioni internazionali;
- p) funzioni relative alla disciplina tecnica delle infrastrutture stradali e funzioni ispettive e di organo competente ai sensi del d.lgs n. 35 del 2011;
- q) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione;
- t) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale compresa l'attività di sperimentazione ed omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo delle infrazioni;
- u) autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo accessi nelle ZTL;
- v) rapporti con gli Enti locali, nazionali ed internazionali nelle materie di competenza;
- z) sviluppo di tutte le attività relative alla sicurezza stradale e protezione degli utenti della strada;
- aa) campagne e attività per la prevenzione, l'informazione ed educazione alla sicurezza stradale;

3. La Direzione generale per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) tenuta e gestione degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti; centro elaborazione dati motorizzazione;
- b) erogazione all'utenza dei servizi telematici e dei relativi servizi applicativi per la consultazione e l'utilizzazione degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti;

c) gestione dell'archivio nazionale delle strade;

d) gestione della base dati degli eventi di traffico, dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in coordinamento con la Direzione Generale SIS e progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare (portale web dell'infomobilità e portale dell'automobilista);

e) gestione e conduzione della Centrale operativa CCISS e gestione dei rapporti con gli enti locali competenti in materia di infomobilità in coordinamento con la Direzione Generale SIS.

4. La Direzione generale per il trasporto stradale di persone e cose e per la logistica e l'intermodalità svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, trasporto intermodale e multimodale;

b) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose in conto terzi;

c) interventi finanziari e incentivi per il settore ed a favore dell'intermodalità;

d) normativa di settore nazionale ed internazionale, armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

e) accesso alla professione ed al mercato del trasporto di persone e cose;

f) tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento n. 1071/CE/2009;

g) programmazione e coordinamento delle attività di controllo previste dalla normativa comunitaria;

h) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto, anche intermodale, di persone e cose;

i) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico europeo nel settore del trasporto su strada e del trasporto intermodale;

j) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico e per la realizzazione della piattaforma logistica nazionale;

k) raccordo con il Comitato centrale per l'albo nazionale autotrasportatori;

l) coordinamento in materia di trasporto terrestre e marittimo di merci pericolose;

m) visite tecniche, verifiche e prove su impianti e materiali.

5. Direzione generale per il trasporto pubblico locale e la mobilità pubblica sostenibile e per la regolazione del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) normativa, ricerche e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi di ferrovie secondarie regionali, tranvie impianti a fune, ed altri sistemi di trasporto rapido di massa ivi comprese le filovie di tipo innovativo, sistemi ettometrici;

b) esame tecnico dei progetti relativamente al settore di competenza e rilascio del nulla-osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi del DPR 753/80

nelle materie di competenza relativamente a tranvie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa ivi comprese le filovie di tipo innovativo, sistemi ettometrici;

c) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi della *legge n. 221 del 2012*;

d) coordinamento degli interventi – di competenza statale – di ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa, anche tenuto conto di ANSFISA;

e) istruttoria e valutazione sotto il profilo tecnico-economico dei progetti nelle materia di competenza ai fini della finanziabilità;

f) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'*articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012* e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio TPL;

g) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;

h) osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale; gestione applicativa dell'Osservatorio TPL e coordinamento con le connesse attività della Direzione Generale SIS;

i) interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità;

l) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

m) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni;

n) approvazione dei bilanci delle Società del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali;

o) attuazione della normativa comunitaria di settore.

p) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443;

6. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;

b) promozione della navigazione a corto raggio;

c) regime amministrativo della nave;

d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

e) controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;

f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;

g) vigilanza sugli enti di settore;

h) nautica da diporto;

- i) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del-Sistema informativo della gente di mare, in coordinamento con la DG SIS
- j) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza;
- k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;
- l) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità portuali, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;
- m) regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;
- n) disciplina generale dei porti;
- o) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;
- p) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema informativo del demanio marittimo;
- q) sistema idroviario padano-veneto;
- r) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;
- s) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali.
- t) gestione applicativa del sistema informativo della gente di mare, per quanto di competenza;
- u) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale, in coordinamento con la DG SIS.
- z) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443.

6. La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal *decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250*, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono:

- a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;
- b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;
- c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;
- d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;
- e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;
- f) programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;
- g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;
- h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità;
- i) provvedimenti in materia di tariffe per la gestione dello spazio aereo;
- j) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori.

k) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati *ex lege* 21 dicembre 2001, n. 443.

6. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera il **Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori**, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal *decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284*, cui è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'*articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero, secondo quanto disposto dall'*articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 2005* concernente il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori come modificato dall'*articolo 12, commi 83 e 84, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*.

7. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.

Capo IV

Organizzazione territoriale

Art. 8. Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Sono organi decentrati del Ministero, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per lo sviluppo delle costruzioni edili e idriche, le risorse umane, strumentali e informatiche, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno indicate:

a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;

b) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna;

c) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;

d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;

e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari;

f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza;

g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.

2. A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche», ai sensi dell'*articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

3. E' fatta salva la facoltà per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale coordinata.

4. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

Art. 9. Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni.

2. Fatto salvo quanto disposto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

a) opere pubbliche di competenza del Ministero;

b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;

c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici;

d) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;

e) supporto all'attività di vigilanza sull'ANAS s.p.a.;

f) supporto all'attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;

g) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali e per la vigilanza sulle concessioni autostradali, per le attività di competenza;

i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.

Art. 10. Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva.

2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche, elettriche.

3. Presso ciascun Provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.

4. Il Comitato tecnico-amministrativo è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

- a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
- b) Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
- d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
- j) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- k) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

5. Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

6. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.

7. Il Comitato è competente a pronunciarsi:

a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro;

b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro;

c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;

f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;

g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

8. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 3.

Art. 11. Direzioni generali territoriali

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione le quattro Direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuna indicate:

- a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria, con sede in Milano;
- b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia;
- c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma;
- d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con sede in Napoli.

2. A ciascuna Direzione generale territoriale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'*articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale:

- a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;
- c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
- d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
- e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.

3. I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

Art. 12. Competenze delle Direzioni generali territoriali

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo alle regioni, anche a statuto speciale, ed alle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300* e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

- a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
 - b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
 - c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;
 - d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
 - e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
 - f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;
 - g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;
 - h) circolazione e sicurezza stradale;
 - i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
 - j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
 - k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
 - l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;
 - m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;
 - n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
 - o) attività in materia di autotrasporto, autorizzazione all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli;
 - p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.
-

Art. 13. *Organizzazione delle Direzioni generali territoriali*

1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali è ispirata, stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva.

2. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 3, del presente regolamento.

Capo V

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Art. 14. *Funzioni e compiti*

1. Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.

2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove sia istituito apposito proprio presidio, organizzazione e coordinamento delle relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;

b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile, quale nodo di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare;

c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo;

d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente all'impiego di personale del Corpo, sulla base di direttive generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze del Ministero;

e) personale marittimo e relative qualifiche professionali certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo gestione del sistema informativo della gente di mare;

f) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle Capitanerie di Porto;

g) predisposizione della normativa tecnica di settore;

h) impiego del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto;

i) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

3. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attività degli Uffici Marittimi.

4. Il Vice Comandante Generale del corpo delle Capitanerie di Porto svolge funzioni vicarie, coordinando le attività dei reparti del Comando Generale.

5. Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.

Capo VI

Organismi ed istituzioni operanti nel Ministero

Art. 15. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

1. E' incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204*, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, articolato in tre sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'*articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 2006*, è definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura.

2. La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di quattro posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

3. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'*articolo 17, comma 3, del presente regolamento*.

Art. 16. Altri Organismi ed Istituzioni

1. Operano nell'ambito del Ministero:

a) la **Direzione generale e per le investigazioni ferroviarie, e marittime**, e che svolge i compiti di cui ai decreti attuativi della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, in materia di sinistri ferroviari, e al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165*, in materia di sinistri marittimi, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'*articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. La Direzione generale cura i rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre e marittimo.

b) la Struttura tecnica di missione di cui al comma 3 dell'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

c) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che svolge le funzioni di cui all'*articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144* e dell'*articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228*, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla stessa legge. Il Ministro può nominare il coordinatore del Nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

d) Organo centrale di sicurezza di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 6 novembre 2015 recante *Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva*;

e) Ufficio Anticorruzione e ispettorato interno, che svolge le funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*.

2. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale della **Direzione generale e per le investigazioni ferroviarie e marittime** sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 3, del presente regolamento.

Capo VII

Dotazione organica e norme finali

Art. 17. *Ruolo del personale e dotazioni organiche*

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e conseguentemente quello relativo ai posti di funzione è determinato inunità, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in unità. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, alla individuazione ed alla definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.

4. Sono previsti, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale di cui al comma 2, complessivamente cinque incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei Dipartimenti, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'*articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* è assegnato all'Organismo indipendente di valutazione della performance ed un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell'*articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* è assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

6. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 18. *Verifica dell'organizzazione del Ministero*

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'*articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

Art. 19. *Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni.*

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 3, del presente regolamento, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

3. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale per le strutture riorganizzate, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A